



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO

**PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO
DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 (CON MODIFICHE E
INTEGRAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. N. 209/2024 E D.L. N. 73/2025)**

INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CDA N. 13 DEL 23/07/2026

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 7 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 8 - Disciplina delle varianti
- Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 9bis - Accordi quadro per interventi di manutenzione

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 10 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 12 - Principi in materia di valutazione
- Art. 13 - Attività articolate e singole
- Art. 14 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 15 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 18 - Informazione e confronto

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 6, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

ART. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;

- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione (ove previsto in caso di servizi e forniture);
- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione (ove previsto in luogo del collaudo tecnico-amministrativo);
- verifica di conformità (in caso di servizi e forniture);
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

L'elenco delle attività incentivabili di cui all'allegato I.10 è tassativo (parere MIT n. 3950/2025).

ART. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente competente, su proposta del R.U.P. (se diverso dal dirigente), la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, all'uopo qualificato, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis

del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

ART. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 6.

ART. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56, salvo specifiche disposizioni del Codice che prevedano espressamente l'applicazione dell'art. 45;
 - c) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).

ART. 6

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 18;
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale

nella realizzazione degli interventi;

- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

INCENTIVO PER LAVORI

ART. 7

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
per importi a base delle procedure di affidamento sino a soglia di rilevanza europea	percentuale del 2 %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,95 %

ART. 8

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Non danno luogo a incremento dell'incentivo le variazioni riconducibili a errori progettuali, carenze istruttorie, o omissioni imputabili al personale destinatario dell'incentivo.

ART. 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	24 %
Programmazione della spesa per investimenti	1 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5 %

Redazione del progetto esecutivo	4 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2 %
Predisposizione dei documenti di gara	10 %
Direzione dei lavori	30 %
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	5 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8 %
Collaudo tecnico-amministrativo / Regolare esecuzione	3 %
Totale	100,00%

BIM

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	24 %
Programmazione della spesa per investimenti	1 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	1 %
Redazione del progetto esecutivo	8 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	2 %
Predisposizione dei documenti di gara	10 %
Direzione dei lavori	30 %
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	5 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8 %
Coordinamento dei flussi informativi	3 %
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

ART. 9bis

Accordi quadro per interventi di manutenzione

1. Per gli accordi quadro aventi ad oggetto interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Ente, l'incentivo per funzioni tecniche è riconosciuto esclusivamente per le attività formalmente assegnate, effettivamente svolte,

documentate e riconducibili alle funzioni tassativamente indicate nell'Allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023.

2. L'incentivo non è calcolato sull'importo massimo dell'accordo quadro, ma sull'importo dei singoli contratti applicativi, ordini di lavoro, perizie o atti equivalenti effettivamente attivati, affidati ed eseguiti, al netto dell'IVA.

3. Per ciascun contratto applicativo, ordine di lavoro, perizia o atto equivalente, la quota destinata agli incentivi tecnici deve essere prevista nel relativo quadro economico, allegato al primo atto di approvazione del progetto o perizia cui il singolo contratto applicativo dà attuazione, secondo la percentuale stabilita dal presente Regolamento.

4. Sono incentivabili le attività tecniche necessarie alla definizione del singolo intervento manutentivo, quali perizie, relazioni tecniche, computi metrici estimativi, quadri economici, elaborati grafici e documentazione tecnica. Restano escluse le attività meramente ricognitive, amministrative, gestionali, di semplice sopralluogo o di mera segnalazione dell'intervento.

5. Per gli interventi finanziati con fondi propri dell'Ente, la quota incentivo è impegnata e liquidata nei limiti delle somme stanziare nel quadro economico del singolo intervento. Per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse derivanti dalla Legge 24 dicembre 1993, n. 560, o comunque soggetti ad autorizzazione regionale, la quota incentivo deve essere prevista nella perizia o nel quadro economico trasmesso alla Regione e può essere impegnata e liquidata solo a seguito della relativa autorizzazione o approvazione, nei limiti delle somme autorizzate.

6. La liquidazione avviene esclusivamente in relazione ai singoli interventi effettivamente attivati, secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente Regolamento, previa predisposizione da parte del RUP di apposita scheda riepilogativa delle attività svolte, del personale incaricato, delle percentuali applicate e dell'importo dell'incentivo maturato.

CAPO III

INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

ART. 10

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi / Forniture		
per importi a base delle procedure di affidamento sino alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) o d) del Codice dei contratti pubblici	percentuale	del <u>2</u> %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale	del <u>1,95</u> %

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Restano esclusi gli acquisiti di beni e servizi ordinari o privi di specifica attività tecnico-amministrativa qualificata, anche ove sia formalmente nominato il D.E.C. (Direttore dell'Esecuzione).

ART. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	<u>30</u> %
Programmazione della spesa per investimenti	<u>1</u> %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	<u>5</u> %
Redazione del progetto (livello unico)	<u>10</u> %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/ DUVRI	<u>5</u> %
Predisposizione dei documenti di gara	<u>14</u> %
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo*	<u>30</u> %
Verifica di conformità	<u>5</u> %
Totale	100,00%

BIM

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	<u>30</u> %
Programmazione della spesa per investimenti	<u>1</u> %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	<u>5</u> %
Redazione del progetto (livello unico)	<u>8</u> %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/ DUVRI	<u>5</u> %
Predisposizione dei documenti di gara	<u>14</u> %
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo*	<u>29</u> %
Verifica di conformità	<u>5</u> %
Coordinamento dei flussi informativi	3 %
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

* direttore operativo solo se effettivamente nominato e giustificato dalla complessità dell'Appalto.

CAPO IV

NORME COMUNI

ART. 12

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte, e documentate nei limiti delle risorse previste dal Q.E., anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, purché la stessa non sia imputabile ai soggetti destinatari dell'incentivo.

In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente, al Direttore Generale per quanto di rispettiva competenza.

ART. 13

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 15, commi 4 e 5.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

ART. 14

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

ART. 15

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal dirigente competente di cui al secondo comma, ovvero nel caso in cui lo stesso ne risulti destinatario, dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (*oppure*: dal Direttore Generale nel caso in cui siano interessati più dirigenti), sentito necessariamente il R.U.P. in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.
5. La liquidazione è disposta dal dirigente competente ovvero, nel caso in cui lo stesso ne risulti destinatario, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente (*oppure*: dal Direttore Generale nel caso in cui siano interessati più dirigenti), secondo le modalità stabilite dal successivo art. 18, c. 3.

ART. 16

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori rimane inalterato, sentito lo stesso RUP.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori rimane inalterato, sentito lo stesso RUP.

ART. 17

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, fermo restando quanto previsto all'art. 15.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria, come di seguito indicato:

- all'atto della stipula contrattuale,
- al raggiungimento del 50% dei lavori o del servizio/fornitura,
- saldo dopo la conclusione dell'intervento con approvazione del collaudo.

Diversamente, può essere interamente corrisposto dopo la conclusione dell'intervento con approvazione del collaudo.

3. Ai fini della liquidazione il dirigente, richiamando la scheda riepilogativa del personale assegnatario delle singole attività, disposta dal R.U.P. contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;

dispone l'effettivo atto di liquidazione ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 118/2011.

ART. 18

Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.